

Piattaforma di e-commerce per l'acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di "servizi tangibili" non rientra nella definizione di servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

Deve escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente. Questa è la [risposta n. 324 del 9 settembre 2020](#) ad un quesito diretto a risolvere un dubbio interpretativo di un contribuente che chiedeva di poter predisporre ed emettere le fatture elettroniche semplificate senza l'indicazione di codice fiscale/partita IVA del committente non esercente attività d'impresa (a condizione che vengano tuttavia indicati i dati anagrafici di cui al primo periodo della lettera e) dell'articolo 21-bis, comma 1 del D.P.R. 633/72).

Si segnala, inoltre, per la rilevanza del tema, che nello

stesso documento, l'Agenzia fornisce un interessante risposta in merito alla nozione di "servizi elettronici". In particolare, in adesione ai chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea nei quali è stato evidenziato che la prenotazione in linea di "servizi tangibili" non rientra nella definizione di "servizi elettronici", considerato che "la prenotazione in linea può essere effettuata da una persona che utilizza qualsiasi dispositivo che consente di prenotare mediante Internet o qualsiasi altra rete elettronica, compresi dispositivi quali computer, *smart phone*, *tablet*, *smartwatch* e *smart glasses*" (cfr. paragrafo 2.4.3.3 delle [Note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, pubblicate il 3 aprile 2014](#)), l'Agenzia delle Entrate, precisa che un'applicazione web volta in sostanza a consentire la stipula di contratti di spedizione o trasporto per gli utenti interessati, configuri uno dei «*servizi affini*», di natura tangibile, non qualificabile come "servizio elettronico", nella specie, riconducibili alle prestazioni di intermediazione. In definitiva, le prestazioni erogate da una piattaforma *online* per l'acquisto di servizi di spedizione e trasporto devono essere ricondotte nelle prestazioni di servizi rese da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 324 del 9 settembre 2020](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Utilizzo di piattaforma di e-commerce per raccogliere e trasmettere ordini – Utilizzo di applicazione web, volta a permettere la stipula di contratti di spedizione o trasporto – Qualificazione come attività di prenotazione di "servizi tangibili" – Esclusione che i servizi possano essere qualificati come "elettronici" – Conseguenze – Esclusione dall'esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi –

Interposizione nella circolazione di servizi –
Riconducibilità dei servizi alle prestazioni di
intermediazione – Affermazione – Fatturazione delle
operazioni – Fattura semplificata – Regole tecniche qualora
il committente sia un privato consumatore – Obbligo di
indicazione della partita IVA o del codice fiscale del
cessionario/committente – Affermazione – Impossibilità di
indicare, in alternativa, i soli dati anagrafici del cliente
– Artt. 21-*bis* e 22 del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 1 del
D.Lgs. 05/08/2015, n. 127